



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF046

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

OGGETTO	MODELLO REDDITI PF 2019 FASCICOLO 3 – LE NOVITÀ (1° parte)
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. REDDITI PF 2019 - PROVV. 30/01/2019
CIRCOLARE DEL	11/03/2019

Sintesi: il Modello Redditi PF 2019 (periodo d'imposta 2018) presenta alcune novità, tra cui si segnalano:



- Introduzione degli indicatori ISA
- Quadro RE: redditi di lavoro autonomo
- Quadro RF: reddito d'impresa in contabilità ordinaria
- Quadro RG: reddito d'impresa in contabilità semplificata
- Quadro LM: contribuenti minimi e forfetari
- Quadro RD: reddito di allevamento di animali e altre attività agricole.

Si prosegue l'analisi delle novità del Mod. Redditi PF 2019, affrontando le modifiche del **Fascicolo 3**, dedicato alla dichiarazione di redditi da parte di **contribuenti soggetti passivi d'imposta**.

INDICATORI ISA – CAUSE DI ESCLUSIONE E REGIME PREMIALE

La **principale novità** relativa al Mod. Redditi 2019 è **costituita dall'applicazione degli indici ISA** in sostituzione degli studi di settore e parametri.

Le **cause di esclusione** (ed il relativo **regime premiale**) di seguito evidenziate trovano applicazione per la generalità dei contribuenti, fatte alcune eccezioni di esonero (appare evidente la linea di continuità con i soppressi studi di settore).

CODICE	CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
1	Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	<p>Ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR, superiore a € 5.164.569.</p> <p> Nota: come già per gli Studi di settore, anche per gli ISA i D.M. di approvazione possono prevedere l'aggiunta o sottrazione di ulteriori componenti reddituali ai ricavi/compensi.</p>
4	Periodo di non normale svolgimento dell'attività
5	Determinazione del reddito con criteri forfetari
6	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata
7	<p>Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.</p> <p> Nota: il Modello ISA va, comunque, compilato.</p>
8	Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.gs. 117/2017
9	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 117/2017
10	Imprese sociali di cui al D.lgs. 112/2017
11	Società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

REGIME PREMIALE ISA
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui con riguardo all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui per le imposte dirette e IRAP
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui
Esclusione dell'applicazione delle discipline delle società non operative e società in perdita sistematica
Anticipazione di almeno 1 anno , con graduazione in funzione del livello di affidabilità, del termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici



Contribuenti minimi e forfetari: in maniera analoga a quanto previsto negli anni di applicazione degli studi di settore e parametri, sono esclusi dall'applicazione degli ISA.

DIFFERENZE TRA ISA E STUDI DI SETTORE: gli studi si applicavano anche nei seguenti casi:

- ✓ cessazione e inizio dell'attività, dallo stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione;
- ✓ l'attività costituiva mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
- ✓ svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

Inoltre, la **presentazione del modello studi di settore** doveva essere presentato, nonostante la preclusione dall'attività di accertamento basata sugli studi, anche dai **seguenti contribuenti**:

- che determinano il reddito con criteri forfetari (ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili;
- che dichiarano un volume di ricavi/compensi superiore a € 5.164.569 e fino a € 7.500.000;
- che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell'attività (salvo i casi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello).

QUADRO RE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Le **principali novità** relative alla compilazione del **Quadro RE** derivano dall'introduzione degli **indicatori ISA** e attengono ai seguenti **righi**:

- **RE1:** introduzione della casella "ISA: cause di esclusione", in sostituzione di quelle previste in precedenza relativamente agli studi di settore e parametri;
- **RE5:** introduzione della colonna ISA per indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

MOD.	RIGO	ANNOTAZIONI
Redditi 2019	RE1	<p>RE1 Codice attività ¹ ISA: cause di esclusione ²</p> <p>A seguito dell'introduzione degli indicatori ISA, nel rigo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caselle eliminate: "Studi di settore: cause di esclusione" e "Parametri: cause di esclusione"; ▪ Casella inserita: "ISA: cause di esclusione" la cui compilazione è riservata ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.
	RE5	<p>RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili ISA ² ¹ ,00 ,00</p> <p>In maniera analoga a quanto evidenziato nel rigo RE1, nel rigo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colonne eliminate: "Parametri e Studi di settore" e "Maggiorazione" ▪ Colonna inserita: "ISA" da utilizzare per l'indicazione di ulteriori componenti positivi rilevanti al fine del miglioramento del proprio profilo di affidabilità e per l'accesso al regime premiale.

LAVORATORI IMPATRIATI

Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG
			1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE3	<p>La casella "Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati" va barrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> dai lavoratori autonomi che possono avvalersi del regime di determinazione del reddito previsto dall'art. 16, del D.lgs. 147/2015, in quanto si sono trasferiti in Italia e possiedono i requisiti di cui al citato art. 16, co. 1, lett. a) e c) o i requisiti di cui al co. 2; il reddito dell'attività concorre alla formazione del reddito complessivo per il 50%; dai soggetti di cui alla L. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2015, avviando un'attività d'impresa/autonomo in Italia, che possono avvalersi della tassazione del reddito per il 50%, previa opzione ex co. 4, art. 16, D.lgs. 147/2015. 	
Impatriati	RE4		
L. 238/2010	RE5		
Art. 16 D.lgs. 147/2015	RE6		
<input type="checkbox"/>	RE7		
	RE8		
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio	<input type="text"/> ,00

Nota: in sostanza, poiché i benefici previsti dall'ex codice 2 sono ancora vigenti, rispetto alla dichiarazione dell'anno scorso quella di quest'anno modifica solo la modalità di compilazione per tale fattispecie in quanto, come sopra evidenziato, occorre solo barrare la casella senza indicare alcune codice.

Quanto detto con riferimento agli impatriati si riflette sulla compilazione **dei rigi RE21 e RE23**.

	di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.lgs. 147/15	
RE21	Differenza (RE6 - RE20)	1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	RE23 = RE21, col. 3 - RE21, col. 1 + 10% di RE21, col. 1 + RE2, col. 1	

MOD.	ULTERIORI ANNOTAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RE23						
Redditi 2018	<p>Inoltre, se l'importo del rigo RE21, col. 3, è positivo, qualora risultava:</p> <ul style="list-style-type: none"> indicato il cod. 1 in casella "Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati": nel calcolo dell'importo da indicare nel rigo RE23 si considerava l'importo del rigo RE21, col. 2, sommato al 20%/30% della differenza tra l'importo del rigo RE21, col. 3, e l'importo del rigo RE21, col. 2, se il dichiarante è una donna/uomo; indicato il co. 2 in casella "Rientro lavoratrici/lavoratori- Impatriati": nel calcolo dell'importo da indicare in RE23 andava considerato l'importo del rigo RE21, col. 2, sommato al 50% della differenza tra l'importo del rigo RE21, col. 3, e l'importo del rigo RE21, col. 2. <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD.</th><th>Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>si utilizzava per fruire degli incentivi fiscali previsti dalla L. 238/2010, riservati ai soggetti trasferiti in Italia entro il 31/12/2015, e che avviano un'attività d'impresa/lavoro autonomo in Italia; in tali casi il reddito percepito veniva tassato nella misura del 20%, se riguardava le donne, e del 30%, se riguardava gli uomini</td></tr> <tr> <td>2</td><td>si utilizzava per fruire della tassazione del reddito prodotto dall'attività nella misura del 50% per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal co. 4, art. 16, D.lgs. 147/2015</td></tr> </tbody> </table> <p>Nota: si ricorda che la legge di bilancio 2016, a seguito di modifiche apportate all'art. 16 del D.lgs. 147/2015, ha prorogato fino al 31/12/2017 i benefici fiscali previsti dalla L. 238/2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31/12/2015, previa opzione degli interessati.</p>	COD.	Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati	1	si utilizzava per fruire degli incentivi fiscali previsti dalla L. 238/2010, riservati ai soggetti trasferiti in Italia entro il 31/12/2015, e che avviano un'attività d'impresa/lavoro autonomo in Italia; in tali casi il reddito percepito veniva tassato nella misura del 20%, se riguardava le donne, e del 30%, se riguardava gli uomini	2	si utilizzava per fruire della tassazione del reddito prodotto dall'attività nella misura del 50% per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal co. 4, art. 16, D.lgs. 147/2015
COD.	Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati						
1	si utilizzava per fruire degli incentivi fiscali previsti dalla L. 238/2010, riservati ai soggetti trasferiti in Italia entro il 31/12/2015, e che avviano un'attività d'impresa/lavoro autonomo in Italia; in tali casi il reddito percepito veniva tassato nella misura del 20%, se riguardava le donne, e del 30%, se riguardava gli uomini						
2	si utilizzava per fruire della tassazione del reddito prodotto dall'attività nella misura del 50% per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal co. 4, art. 16, D.lgs. 147/2015						
Redditi 2019	<p>Inoltre, se l'importo del rigo RE21, col. 3, è positivo, qualora risulti barrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori-Impatriati": <ul style="list-style-type: none"> nel calcolo dell'importo da indicare nel rigo RE23 va considerato l'importo del rigo RE21, col. 2, sommato al 50% della differenza tra l'importo del rigo RE21, col. 3, e l'importo del rigo RE21, col. 2. 						

AMMORTAMENTI E CANONI DI LEASING (righe RE7 e RE8): si evidenzia quanto segue:

CONTENUTO	
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'unità unitario non superiore a euro 516,46
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi

Compilazione:

- RE7, col. 1 (da riportare anche in col. 2): indicare la **maggior quota di ammortamento** fiscalmente deducibile (c.d. **super ammortamento**);
- RE8, col. 1 (da riportare anche in col. 2): indicare la **maggior quota dei canoni di leasing** fiscalmente deducibile.

Nota: la deduzione della maggior quota avviene ai sensi dell'art. 1 co. 91 e 92 L. 208/2015 (40%), dal co. 8 dell'art. 1 della L. 232/2016 (40%) e, da ultimo, dal co. 29 dell'art. 1 della L. 205/2017 (30%)

QUADRO RF/RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA/SEMPLIFICATA

Le principali novità relative alla compilazione del **Quadro RF/RG** riguardano:

- ➔ l'introduzione degli indicatori **ISA**;
- ➔ l'introduzione di **nuovi codici** relativi alle **variazioni fiscali**;
- ➔ la disciplina del **riporto delle perdite** a seguito delle modifiche previste dalla L. 145/2018.

INDICATORI ISA QUADRO RF/RG

L'introduzione degli **ISA** ha comportato le seguenti modifiche ai **Quadri RF e RG**:

- **riga RF1 e RG1:** introduzione della casella "ISA: cause di esclusione";
- **riga RF2:** rinominato al fine di adeguarlo agli indici ISA;
- **riga RF12 e RG5:** introduzione della colonna ISA.

MOD.	RF	RG	ANNOTAZIONI
Redditi 2019	RF1- RF2	RG1	RF1 Codice attività ¹ ISA: cause di esclusione ² RF2 componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) ² ,00
			RG1 Codice attività ¹ ISA: cause di esclusione ²
	RF12	RG5	RF12 Ricavi non annotati ISA ² ,00
			RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ISA ² ,00
			Modifiche previste a seguito dell'introduzione degli indicatori ISA: <ul style="list-style-type: none"> ▪ riga RF1 e RG1: in sostituzione delle caselle eliminate, è stata inserita la casella "ISA: cause di esclusione" da compilare in presenza di cause di esclusione dagli ISA; ▪ riga RF2: casella rinominata.
			Modifiche ai righe in esame: <ul style="list-style-type: none"> ▪ col. 1 (aggiunta/sostituita): va utilizzata per indicare ulteriori componenti positivi rilevanti per determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, al fine del miglioramento del proprio profilo di affidabilità e per l'accesso al regime premiale.

		<p>▪ col. 2: va indicato l'importo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di col. 1, anche se il contribuente si avvale delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione "Ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA".</p> <p>L'importo di tali ulteriori componenti positivi va indicato anche in col. 1.</p> <p>L'importo degli ulteriori componenti positivi ai fini IVA va indicato nella Sez. XXI, Quadro RQ.</p>						
	<p>SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale</p>	<p>RQ80</p> <p>NEW</p> <table border="1"> <tr> <td>Maggiori corrispettivi</td> <td>Imposta</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Maggiori corrispettivi	Imposta	1	2		
Maggiori corrispettivi	Imposta							
1	2							

VARIAZIONI IN AUMENTO E COMPONENTI POSITIVI

Nei righe **RF31** "Altre variazioni in aumento" e **RG10** "Altri componenti positivi" sono stati aggiunti, rispettivamente, il **cod. 63** e **25** da utilizzare per indicare:

- l'importo delle **plusvalenze** che non ha concorso a formare il reddito d'impresa in anni precedenti, derivanti dalla **cessione di beni immateriali** oggetto di agevolazione "patent box",
- **qualora almeno il 90%** corrispettivo della cessione **non sia reinvestito**, prima della chiusura del 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in **attività di R&S finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali** (art. 10, co. 4, del D.M. 30/07/2015).

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE E COMPONENTI NEGATIVI

Nel rigo **RF47**, **col. 2**, va indicata, tra l'altro, in **maniera analoga a quanto avveniva l'anno scorso**, una delle seguenti **percentuali** a seconda dell'anno in cui gli **utili/remunerazioni si sono formate**:

- **60%** per utili/remunerazioni formate con utili **prodotti fino all'esercizio al 31/12/2007**,
- **50,28%** per utili/remunerazioni formate con utili **prodotti dal 1/01/2008 al 31/12/2016**;
- **41,86%** per utili/remunerazioni formate con utili **prodotti dall'esercizio 1/01/2017**

degli **utili provenienti da partecipazioni**

- in **imprese/enti esteri localizzati in Stati/territori a fiscalità privilegiata** (ex art. 167 c. 4 TUIR)
- ove il contribuente intenda invocare le condizioni indicate nella lett. c), co. 1, art. 87, del TUIR (mancanza della finalità elusiva), ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; **tale importo va indicato anche in col. 1**.

RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata
	1 2
	,00 ,00

NEW QUADRO RF E RG – Art. 1, co. 1007, Legge di bilancio 2018

Non si considerano provenienti da soggetti black list gli utili:

- percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014
- e maturati in periodi di imposta precedenti

nei quali la società era residente in paesi non inclusi nel D.M. 21/11/2001.

Non si applica la tassazione integrale (ma ordinaria) agli utili:

- maturati dal periodo in corso al 31/12/2014 in paesi all'epoca non considerati black list
- e percepiti in periodi in cui tali paesi si considerano black list in applicazione dei requisiti di tassazione (< al 50% rispetto a quella italiana) ex art. 167, co. 4, TUIR

Cessione partecipazioni: la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Quanto detto trova evidenza nel **cod. 8**, del rigo **RG10** "Altri componenti positivi", integrato con le modifiche.

QUADRO RG: le percentuali di tassazione degli utili sopra evidenziate, da indicare con il cod. 1 nel rigo RG10, rilevano, rispettivamente, al 40%, 49,72% e 58,14%.

REDDITO DETASSATO: le modifiche ai rigi **RF50/RG23** sono di natura formale.

MOD.	ANNOTAZIONI				
Redditi 2018	<table> <tr> <td>RF50 Reddito detassato</td><td>(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)</td></tr> <tr> <td>RG23 Reddito detassato</td><td>(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)</td></tr> </table>	RF50 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)	RG23 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)
RF50 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)				
RG23 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 ,00)				
Redditi 2019	<table> <tr> <td>RF50 Reddito detassato</td><td>(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)</td></tr> <tr> <td>RG23 Reddito detassato</td><td>(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)</td></tr> </table> <p>Nella col. 4 “Navi da crociera” si indica, ai sensi dell’art. 13, co. 3, L. 488/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> l’80% del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. <p>Redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata: l’agevolazione vale solo per l’armatore.</p> <p>Nota: la col. 4 aggiunta altro non è che la separazione in due colonne del contenuto che, nella dichiarazione dell’anno scorso, veniva indicato nella sola col. 3.</p>	RF50 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)	RG23 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)
RF50 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)				
RG23 Reddito detassato	(di cui 1 Patent box ,00 2 Ruling ,00 3 Navi/Pesca ,00 4 Navi da crociera ,00 5 ,00)				

SUPERAMMORTAMENTI

Le disposizioni di cui alla L. 205/2017 relativamente ai **superammortamenti** sono state recepite:

- Quadro RF:** rigo **RF55** “Altre variazioni in diminuzione”
- Quadro RG:** rigo **RG22** “Altri componenti negativi”.

NEW - Art. 1, co. 29, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018):

- ripropone** l’agevolazione all’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati:
 - nel **periodo 1/01/2018 – 31/12/2018**
 - o **fino al 30/06/2019** a condizione che entro il 31/12/2018 il relativo **ordine risulti accettato** dal venditore e sia pagato un acconto **almeno del 20% del costo** di acquisizione
- la **maggiorazione del costo** di acquisizione **viene ridotta 30%** (in precedenza era del 40%)
- esclude** dall’agevolazione l’acquisizione di **tutte le autovetture** di cui all’art. 164, co. 1, TUIR

Norma di coordinamento: sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono della proroga del co. 8, art. 1, L. 232/2016.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI	MAGG. COSTO	NORMATIVA
dal 1/01/2016 al 31/12/2016		L. 208/2015
<ul style="list-style-type: none"> dal 1/01/2017 al 31/12/2017 dal 1/01/2018 al 30/06/2018 purché entro il 31/12/2017: <ul style="list-style-type: none"> si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxi canone 	40%	L. 232/2016
<ul style="list-style-type: none"> dal 1/01/2018 al 31/12/2018 dal 1/01/2019 al 30/06/2019 purché entro il 31/12/2018: <ul style="list-style-type: none"> si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) sia pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxi canone 	30%	L. 205/2017

AUTOVEICOLI	ART. 164 TUIR	DEDUC.TA'	2016	2017 (*)	2018
Adibiti ad uso pubblico (es. taxi) o utilizzati esclusivamente come beni strumentali	co. 1, lett. a)	100%	SI	SI	NO
Non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico	co. 1, lett. b)	20% (80% agenti)		NO	
Dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	co. 1, lett. b-bis)	70%			
(*) Incl. mezzi consegnati ante 30/06/2018 per i quali al 31/12/2017 risultava stipulato il contratto/versato il 20% acconto					

A tal fine, stati **aggiunti** i seguenti codici:

RF55 CODICI	RG22 CODICI	TIPOLOGIA	CONTENUTO
57 (NEW)	36 (NEW)	MAXI AMMORT.TI	<p>Superammortamento del 30%: maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del TUIR, effettuati</p> <ul style="list-style-type: none"> dal 1/01/2018 al 31/12/2018, ovvero entro il 30/06/2019, purché entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>N.B.: va utilizzato il cod. 27 se spetta la maggiorazione del 40% (beni acquisiti entro il 31/12/2017 o entro il 30/06/2018 se entro il 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione)</p>
58 (NEW)	37 (NEW)		<p>Iperammortamento del 150%: Maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti di cui al cod. 55 e 28 (riguardano investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A alla L. 232/2016), rispettivamente, per il Quadro RF e RG</p> <ul style="list-style-type: none"> effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
59 (NEW)	38 (NEW)		<p>Iperammortamento beni immateriali (maggiorazione 40%): maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al cod. 56 e 29 (riguardano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B alla L. 232/2016), rispettivamente, per il Quadro RF e RG</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione

Agevolazioni per Genova: con i cod. 71 (rigo RF55) e 41 (rigo RG22) non indicati indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14/08/2018, concessi nei limiti degli aiuti de minimis.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il **riquadro** relativo alla **determinazione del reddito** recepisce:

- le **modifiche** apportate dalla **legge di bilancio 2019** alla disciplina sul **riporto delle perdite** derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del TUIR;
- l'**eliminazione dell'agevolazione** fiscale prevista dalla **L. 238/2010** per i soggetti **impatriati**.

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E				,00
	RF58 Redditi da partecipazione	1	2	reddito minimo 3	4
		,00	,00	,00	,00
	RF59 Perdite da partecipazione	1	2		3
		,00	,00		,00
	RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)			perdite non compensate 1	2
				,00	,00
	RF61 Erogazioni liberali				,00
	RF62 Proventi esenti				,00
	RF63 REDDITO O PERDITA				,00
	RF65 Agevolazione ACE				,00
	RF98 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				,00
	RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore			di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15 1	2
				,00	,00
	RF100 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	
	(di cui degli anni precedenti 1	2	3		
		,00	,00	,00	,00
	RF101 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				,00

LAVORATORI IMPATRIATI

I soggetti di cui alla L. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31/12/2015 per avviare un'attività d'impresa, possono fruire,

- previa opzione e barrando la casella “Rientro lavoratrici/lavoratori”,
- del **trattamento fiscale** previsto dall’art. 16, del D.lgs. 147/2015, che consiste nel concorso alla formazione del reddito complessivo per il **50% del reddito prodotto dall’attività**.

Si **rinvia** a quanto detto in sede di **compilazione del Quadro RE**.

Nota: l'eliminazione dei codici 1 e 2 si riflette nella compilazione del rigo RF99/RG34; in particolare, i soggetti che si avvalgono del regime di cui al citato art. 16, del D.lgs. 147/2015, indicano nei predetti righi:

- col. 1: eventuale reddito d'impresa escluso dalla tassazione agevolata (C.M. 17/2017)
- in contabilità ordinaria prodotto all'estero, ricompreso in col. 2;
- in contabilità semplificata prodotto all'estero.
- col. 2: differenza tra RF63 e RF98, per il Quadro RF, e tra RG31 e RG33, per il Quadro RG.

Se l'importo del rigo RF63/RG31 è positivo e risulta barrata la casella "Rientro lavoratrici/lavoratori":

- **Quadro RF**: nel calcolo dell'importo da indicare nel rigo RF99, col. 2, deve essere considerato, oltre all'importo del rigo RF99, col. 1, il 50% dell'importo dato dalla formula $(RF63 - RF98 - RF99, \text{col. 1})$;
- **Quadro RG**: nel rigo RG34, col. 2, occorre indicare, oltre all'importo di col. 1, il 50% dell'importo dato dalla formula $(RG31 - RG33 - RG34, \text{col. 1})$

DISCIPLINA DELLE PERDITE

Con riferimento alla compilazione del **rigo RF99, col. 2**, si evidenzia che l'eventuale perdita:

- ➔ può essere **compensata** con il reddito d'impresa dichiarato nel Quadro RH/RD
- ➔ o, in **alternativa, deve essere indicata**:
 - nel rigo RS12, col. 3, se **riportabile in misura limitata** ex co. 3, art. 8, del TUIR,
 - nel rigo RS13, col. 1, se **riportabile in misura piena** ex co. 2, art. 84, del TUIR.

NEW – la disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8, del TUIR, è stata oggetto di **modifiche ad opera della legge di bilancio 2019**.

RIGO	COMPILAZIONE
RF100	<p>In col. 4 vanno riportati anche gli importi delle col. 1, 2 e 3</p> <p>di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15</p> <p>RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore</p> <p>1 2</p> <p>Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito</p> <p>RF100</p> <p>Misura limitata 40% Misura limitata 80% Misura Piena</p> <p>(di cui degli anni precedenti) 1 2 3 4</p> <p>Nel rigo RF100, col. 4, va indicato fino a concorrenza, se l'importo di rigo RF99, col. 2, è positivo, l'ammontare delle perdite maturate nel presente anno d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti dalla partecipazione in SNC/SAS ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società in trasparenza ex art. 116 del TUIR risultanti dal Quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. <p>Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> in col. 1, se trattasi di perdite utilizzabili nella misura del 40%; in col. 2, se trattasi di perdite utilizzabili nella misura dell'80%; in col. 3, se trattasi di perdite utilizzabili in misura piena.
RG35	<p>In col. 4 vanno riportati anche gli importi delle col. 1, 2 e 3</p> <p>di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15</p> <p>RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore</p> <p>1 2</p> <p>Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito</p> <p>RG35</p> <p>Misura limitata 40% Misura limitata 80% Misura Piena</p> <p>(di cui degli anni precedenti) 1 2 3 4</p> <p>Nel rigo RG35, col. 4, va indicato fino a concorrenza, se l'importo di rigo RG34, col. 2, è positivo, l'ammontare delle perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti dalla partecipazione in SNC/SAS ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società in trasparenza ex art. 116 del TUIR risultanti dal Quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. <p>Se tali perdite sono inferiori all'importo di col. 2, del rigo RG34,</p> <ul style="list-style-type: none"> si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, <p>da riportare nelle col. 1, 2 e 3, secondo le medesime percentuali viste per la compilazione del rigo RF100.</p>

L'eventuale **residuo** di queste ultime **perdite** va indicato nell'apposito **prospetto** del **Quadro RS**.

MOD.	PROSPETTO DEL QUADRO RS
Redditi 2018	<p>Perdite d'impresa non compensate nell'anno</p> <p>RS12</p> <p>Eccedenza 2012 Eccedenza 2013 Eccedenza 2014 Eccedenza 2015 Eccedenza 2016 Eccedenza 2017</p> <p>1 2 3 4 5 6</p> <p>RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 1)</p>
Redditi 2019	<p>Perdite d'impresa non compensate nell'anno</p> <p>RS12</p> <p>Perdite da contabilità semplificata 2017 Perdite da contabilità semplificata 2018 Perdite in contabilità ordinaria</p> <p>1 2 3 4</p> <p>RS13 PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA (di cui relative al presente anno 1)</p>

PROSPETTO "PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO"

Deve essere compilato dai contribuenti che **nel periodo d'imposta 2018 hanno subito perdite**:

- **derivanti** dall'esercizio di **imprese** commerciali in **contabilità ordinaria o semplificata** indicate nel Quadro RF, RG e RD e ai soci di SNC/SAS (Quadro RH) e/o in società in regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR
- per la **parte non compensata con altri redditi d'impresa dell'anno**.



Nota: tali **perdite residue** possono essere **compute**te in **diminuzione dei redditi d'impresa** conseguiti negli anni successivi in misura **non superiore all'80%** e per l'intero importo che trova capienza in essi (*art. 8, co. 3, del TUIR, come modificato dalla L. 145/2018*).

Per le **perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell'80% (*art. 84, co. 2, del TUIR, oggetto di richiamo ad opera del co. 3, art. 8, del TUIR*).

RIGHI	PERDITE	CONTENUTO	NORMATIVA
RS12	col. 1 da contabilità semplificata 2017	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in semplificata , maturate nell'anno 2017, utilizzabili in misura limitata	L. 145/2018, art. 1, co. 26
	col. 2 da contabilità semplificata 2018	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in semplificata , maturate nell'anno 2018, utilizzabili in misura limitata	L. 145/2018, art. 1, co. 25, lett. a)
	col. 3 in contabilità ordinaria	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese in ordinaria , maturate nell'anno 2018, utilizzabili in misura limitata	TUIR, art. 8, co. 3, 1° periodo
	col. 4 in contabilità ordinaria	Perdite dei periodi precedenti derivanti dall'esercizio di imprese in ordinaria , utilizzabili in misura limitata, e quelle maturate nel presente periodo d'imposta di cui alla col. 3.	
RS13	col. 1	Perdita relativa al presente anno d'imposta	TUIR, art. 84, co. 2
	col. 2 riportabili in misura piena	Perdite d'impresa realizzate nei primi 3 anni , utilizzabili in misura piena, inclusa la perdita del 2018, indicata in col. 1. In tale rigo si indicano anche le perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità semplificata , escluse quelle maturate nel periodo 2017, qualora sussistano i presupposti di cui al co. 2, art. 84, del TUIR (<i>per tali perdite non si applica il regime transitorio previsto dalla L. 145/2018</i>).	

REGIME TRANSITORIO PER LE PERDITE DELLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

PERDITE	COMPUTO DELLE PERDITE	L. 145/2018
Del periodo d'imposta 2017 per la parte non compensata	Esse sono compute in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi; ▪ nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. 	art. 1, co. 26
Del periodo d'imposta 2018	Sono compute in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel periodo d'imposta 2019: in misura non superiore al 40% ▪ nei periodi di imposta 2020: in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. 	art. 1, co. 25, lett. a)
Del periodo d'imposta 2019	Sono compute in diminuzione dei relativi redditi conseguiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. 	art. 1, co. 25, lett. b)

PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA:

- le perdite d'impresa in ordinaria o semplificata realizzate nei primi 3 anni dalla data di costituzione possono essere compute in diminuzione del reddito d'impresa degli anni successivi in misura piena purché si riferiscano ad una nuova attività produttiva (*art. 8, co. 3, ultimo periodo, del TUIR*);
- la medesima regola si applica alle perdite relative ai primi 3 anni d'attività derivanti dall'ex regime dei minimi e nuovi minimi, nonché a quelle derivanti da lavoro autonomo se prodotte nel 2006 e/o 2007.

QUADRO LM – CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

Le **modifiche** relative al Quadro LM riguardano:

- ➔ i **maxi-ammortamenti** (per i contribuenti minimi)
- ➔ il **riporto delle eccedenze di perdite pregresse** (per contribuenti minimi e forfettari).

SEZIONE I Regime di vantaggio Determinazione del reddito	LM1	Codice attività							
	LM2	Totale componenti positivi							,00
	LM3	Rimanenze finali							,00
	LM4	Differenza (LM2, col. 2 – LM3)							,00
	LM5	Totale componenti negativi (di cui	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016			,00
			1	2	3	4	5		,00
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 – LM5)							,00
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali							,00
	LM8	Reddito netto							,00
	LM9	Perdite pregresse (di cui	Misura limitata 80%	Misura Piena					,00
			1	2					,00
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00
	LM11	Imposta sostitutiva 5%							,00

LM5	CONTENUTO (importi ulteriori da riportare in col. 5)	NORMATIVA
col. 1	Maggiorazione del 40%, della spesa, della quota di ammortamento e dei canoni di leasing, relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi , inclusi i beni ex co. 1, lett. b), art. 164, TUIR	L. 208/2015, art. 1, c. 91 e 92
col. 2	Maggiorazione del 40% relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi , esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ex co. 1, lett. b) e b-bis), art. 164, del TUIR	L. 232/2016, art. 1, c. 8 L. 205/2017, art. 1, c. 29
col. 3	Maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A alla L. 232/2016	L. 232/2016, art. 1, c. 9 L. 205/2017, art. 1, c. 30
col. 4	Maggior valore (40%) di quote di ammortamento e canoni di leasing relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B alla L. 232/2016	L. 232/2016, art. 1, c. 10 L. 205/2017, art. 1, c. 31

LM9	CONTENUTO (valori da riportare anche in col. 3)
col. 1	Indicazione, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa , delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria pregresse utilizzabili in misura limitata dell'80%.
col. 2	Indicazione delle perdite realizzate nei primi 3 anni di attività , sia quelle: <ul style="list-style-type: none"> conseguate nell'esercizio d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata, utilizzabili in misura piena; realizzate nel regime di vantaggio o in quello dei vecchi minimi, riportabili senza limiti di tempo. Per gli esercenti arti e professioni , si riportano anche le perdite pregresse di lavoro autonomo.

Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare <input type="checkbox"/>	LM23	1	2	%	3		4		,00
	LM24	1	2	%	3		4		,00
	LM25	1	2	%	3		4		,00
	LM26	1	2	%	3		4		,00
	LM27	1	2	%	3		4		,00
	LM34	Reddito lordo	1	2			3		,00
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali							,00
	LM36	Reddito netto							,00
	LM37	Perdite pregresse (di cui	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)					,00
			1	2					,00
	LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00
	LM39	Imposta sostitutiva							,00

I **soggetti** che svolgono **attività d'impresa** e che negli **anni precedenti non compilavano il quadro LM**, indicano nelle nuove colonne del rigo LM37 (in cui riportare le eccedenze di perdite pregresse) i seguenti valori:

LM37	CONTENUTO
col. 3	le perdite d'impresa in contabilità semplificata realizzate nell'anno 2017 , utilizzabili nella misura del 40%
col. 4	le perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili nella misura dell'80%
col. 5	le perdite realizzate nei primi 3 anni di attività , utilizzabili in misura piena, ex co. 3, art. 8, del TUIR; inoltre , vanno indicate dai contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi 3 anni di attività, riportabili senza limiti temporali .
col. 6	indicazione , oltre alle eccedenze di perdite pregresse, anche delle perdite maturate nel periodo di applicazione del regime dei minimi ex D.L. 98/2011 o dei vecchi minimi ex L. 244/2007, riportabili nei 5 anni successivi , indicate nel rigo LM50 del Mod. Redditi 2018.

QUADRO RD – REDDITO DA ALLEVAMENTO E ATTIVÀ AGRICOLE CONNESSE

Le istruzioni e il quadro sono stati aggiornati per tenere conto delle **modifiche relative a:**

- **disciplina sul riporto delle perdite** prevista dalla legge di bilancio 2019 e
- **riquadro** riservato al “Rientro lavoratrici/lavoratori”

per la cui compilazione si **rinvia** a quanto evidenziato in sede di trattazione dei **quadri RE/RF/RG**.

SEZ. IV						
Determinazione del reddito						
Rientro lavoratrici/lavoratori L. 238/2010 Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 5)					,00
	RD12 Recupero incentivi fiscali				Reti di imprese	,00
	RD14 REDDITO					,00
	RD15 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria					,00
	RD16 Reddito dell'impresa di spettanza dell'imprenditore					,00
	RD17 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti 1	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	Contributi previdenziali	,00
		2 ,00	3 ,00	4 ,00		,00
	RD18 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa	1	2			,00
	RD19 Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore					,00